


**Cass.Penale, Sez. II, num. 45517 del 16.11.2015**

**RIESAME E SEQUESTRO PROBATORIO – RICICLAGGIO**

Il ricorso per Cassazione proposto dall'imputata, indagata per il reato ex art 648 bis c.p.p. per aver ricevuto denaro o altre utilità provenienti dal profitto dei delitti di peculato commessi dal marito, è dichiarato inammissibile dalla Corte in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. La Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., primo comma, la norma limita il ricorso per Cassazione ai soli casi di violazione di legge, intendendosi con ciò unicamente i casi di "mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non la illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e".

Nella fattispecie specifica, il Tribunale per il riesame di Verona ha motivato il provvedimento in coerenza con la giurisprudenza della S.C., ha legittimamente verificato la astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione agli elementi del caso, al fine di accertare la fondatezza della accusa, per acquisire prove e proseguire le indagini necessarie a stabilire se i gioielli, rinvenuti nella cassetta di sicurezza e posti sotto sequestro dalla autorità giudiziaria, siano stati acquistati in data anteriore o posteriore alla commissione del reato di riciclaggio.



**DE IUSTITIA**  
RIVISTA DI INFORMAZIONE GIURIDICA

45517/15



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

composta da

dott. Antonio Esposito

Presidente

Sent. n. sez. 1987

dott. Domenico Gallo

Relatore

dott. Giovanna Verga

CC 27/10/2015

dott. Marco Alma

dott. Sandra Recchione

R.G.N.29069+ 29770/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza

17/4/2015 del Tribunale per il riesame di Verona;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, avv. \_\_\_\_\_ in sostituzione dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 17/4/2015, il Tribunale di Verona, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di \_\_\_\_\_, indagata per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. (per aver ricevuto denaro o altre utilità provenienti dal profitto dei delitti di peculato commessi dal marito \_\_\_\_\_), avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. in data 25/3/2015, disponeva il dissequestro di tutti i rapporti bancari sottoposti a vincolo, ma manteneva il sequestro probatorio dei gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla prevenuta, osservando che doveva essere verificato se l'acquisto di tali

gioielli fosse antecedente o successivo alla commissione del reato di riciclaggio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto "appello" l'interessata, per mezzo del suo difensore di fiducia dolendosi di omessa pronuncia in merito alla richiesta di dissequestro dei documenti e chiedendo la restituzione dell'orologio "Omega" di cui alla foto quattro del verbale di operazioni di pg, trattandosi di oggetto acquistato nell'ottobre del 1991, come da informazioni difensive. Il Tribunale, con ordinanza 26 maggio 2015, qualificata l'impugnazione come ricorso, ha disposto rimettersi gli atti a questa Corte.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).

3. Di conseguenza questa Corte ha ribadito che:

"Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).

4. Con riferimento al sequestro probatorio, la giurisprudenza della S.C. ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "*fumus commissi delicti*" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15254 del 10/03/2015 Cc. (dep. 14/04/2015 ) Rv. 263053).

5. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è coerente con la giurisprudenza della S.C. avendo il Tribunale giustificato l'esigenza che i gioielli sequestrati restino a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare se si tratti di cose pertinenti al reato di riciclaggio contestato alla [redacted]. Quanto al verbale delle dichiarazioni assunte da [redacted] in sede di indagini difensive, lo stesso non è esaminabile in questa sede, non essendo la Cassazione giudice del merito.

6. Quanto agli altri documenti in sequestro la doglianza non è ammissibile perché articolata in modo generico. La ricorrente lamenta la non sequestrabilità dei documenti senza neppure specificare in cosa consistano, indicando genericamente che si tratta di documenti risalenti agli anni 90 e comunque qualificabili come "oggetto della difesa" e come tali sequestrabili sono se costituenti "corpo di reato". Peraltro tali pretesi documenti "oggetto della difesa" non risultano nel verbale di perquisizione e sequestro allegato all'impugnazione.

7. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 ottobre 2015


Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)



Il Presidente

(dr. Antonio Esposito)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL \_\_\_\_\_

**16 NOV. 2015**



**CANCELLIERE**  
Claudia Pianelli

